

# Domanda per ottenere una licenza di circolazione per un veicolo di riserva

## I. Dati personali

Cognome / Nome / Ditta	Domicilio/Sede
------------------------	----------------

## 2. Periodo messa in circolazione / No. controllo

Dal	Al	Sotto il No. di controllo <b>TI</b>
-----	----	--

## 3. Dati del veicolo di riserva

Genere e marca del veicolo	KW DIN
----------------------------	--------

Telaio No.	Matricola No.
------------	---------------

Ultima perizia	Forma e colore della carrozzeria
----------------	----------------------------------

Posti	1° entrata in circolazione
-------	----------------------------

## Il veicolo col sopraindicato No. di controllo

No. di controllo <b>TI</b>	Marca
-------------------------------	-------

Telaio No.	matricola No.
------------	---------------

Si trova in riparazione presso (indicare il luogo esatto)	Genere della riparazione
---	--------------------------

Luogo e data	Firma e timbro del garagista
--------------	------------------------------

Luogo e data	Firma del detentore (e timbro per le persone giuridiche)
--------------	--

Allegare: licenza di circolazione veicolo in riparazione  
licenza di circolazione del veicolo di riserva + eventuale rapporto di perizia (formulario 13.20B)

# ORDINANZA

## sull'assicurazione dei veicoli (del 20 novembre 1959)

### Art. 9 Permesso dell'autorità

<sup>1</sup> Le targhe di controllo d'un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l'autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.

<sup>2</sup> Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.

<sup>3</sup> Per l'esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

<sup>4</sup> Come veicoli di riserva possono essere ammessi:

- a** per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un'altra motoleggera;
- b** per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore;
- c** per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore;
- d** per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore;
- e** per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero;
- f** per un'automobile pesante, soltanto un'altra automobile pesante;
- g** per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;
- h** per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti non richieda, conformemente all'articolo 3 capoverso 2, un minimo d'assicurazione più alto;
- i** per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale;
- k** per un veicolo a motore agricolo, soltanto un altro veicolo a motore agricolo;
- l** per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un'altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro;
- m** per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.

<sup>5</sup> L'autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4, purché per il veicolo di riserva sia presentato un attestato d'assicurazione; l'attestato d'assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.

<sup>6</sup> In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di riserva un'automobile o un furgoncino senza odocronografo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un'automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995.

### Art. 10 Procedura. Termini

<sup>1</sup> Il permesso per l'uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all'autorità.

<sup>2</sup> Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo.

<sup>3</sup> Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all'autorità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l'autorità prende le misure necessarie.

<sup>4</sup> ...

### Art. 10a Permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva

<sup>1</sup> L'autorità può rilasciare permessi generali per l'uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l'uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un'organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassi. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.

<sup>2</sup> Il permesso è rilasciato se:

- a. il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e
- b. il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l'immatricolazione ordinaria.

<sup>3</sup> Nel permesso per l'uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell'organizzazione d'utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassi.

<sup>4</sup> Il permesso per l'uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile

### Art. 60 Disposizioni penali

1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di riserva, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei veicoli con targhe trasferibili, chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla presente ordinanza, è punito con l'arresto o con la multa.